

Ancora sugli agri abbandonati, sterili, deserti: alcune considerazioni

PAOLA BIANCHI

Università di Roma Tor Vergata

1. Il problema degli *agri deserti* dalla Repubblica a Diocleziano

Il problema dell'abbandono dei fondi caratterizzò la società romana in molte fasi della sua vicenda storica, accentuandosi in modo particolare a partire da Diocleziano, con il quale i fenomeni di spopolamento non furono più l'unico o principale fondamento del crollo della produzione agricola. Tuttavia, pur essendo fenomeno fortemente rappresentativo dell'esperienza giuridica tarda, nonché possibile esempio dei cambiamenti sociali ed economici che portarono col tempo all'inevitabile declino dell'esperienza romana, fu anche problema storico ricorrente. Nell'arco della storia romana molteplici situazioni diedero luogo a questo fenomeno, anche se molto differenti fra loro per contesto storico, economico, sociale o politico, come si può evincere dai casi che propongo qui in premessa a titolo esemplificativo.

Sembra citarlo Cicerone, nel suo discorso ai senatori, il giorno di entrata in carica al suo consolato (1° gennaio del 63 a. C.), a proposito della distribuzione delle terre prevista nella riforma proposta dal tribuno Publio Servilio Rullo:

Cic., de leg. agr., 2.70: Alterum genus agrorum propter sterilitatem incultum, propter pestilentiam vastum atque desertum emetur ab iis qui eos vident sibi esse, si non vendiderint, relinquendos.

Ricordo che Rullo aveva proposto una legge per la distribuzione di *ager publicus* (legge che non fu mai votata) con cui veniva istituita anche una commissione di *decemviri* dotati di poteri relativi alla distribuzione; Cicerone si opponeva a tale riforma agraria perché a suo giudizio favoriva solo una ristretta cerchia di persone e pertanto costituiva una seria minaccia per gli ottimati.

Le terre da distribuire, scrive l'oratore (2.68 ss.), sarebbero state comprate da proprietari consenzienti oppure recuperate attraverso allontanamento di possessori di agro pubblico, adeguatamente compensati. In sostanza la legge agraria avrebbe permesso che si arricchissero quelle persone che volevano sbarazzarsi di fondi "scomodi" perché, ad es., improduttivi o perché ottenuti

durante la distribuzione sillana. In particolare Cicerone afferma che il tribuno Rullo avrebbe inteso favorire il suocero, che aveva occupato molti fondi durante i torbidi anni della repubblica e che rischiava di soccombere sotto il peso delle distribuzioni di Silla, e cioè per la quantità di fondi posseduti che generavano invidia nei suoi confronti tanto da renderlo odioso agli altri; pertanto, secondo Cicerone, attraverso la sua riforma Rullo avrebbe cercato di fargli ottenere denaro contante liberandolo dall'invidia, una di quelle passioni che attanagliano, descritta e trattata variamente dall'Arpinate:

Cic., de leg. agr., 2.69: Habet socerum, virum optimum, qui tantum agri in illis rei publicae tenebris occupavit quantum concupivit. Huic subvenire volt succumbenti iam et oppresso, Sullanis oneribus gravi, sua lege, ut liceat illi invidiam deponere, pecuniam condere.

A questo punto Cicerone descrive la compera decemvirale, dividendo i fondi in due generi: uno di cui i proprietari si volevano disfare perché generava invidia, *Nam ad hanc emptionem Xviralem duo genera agrorum spectant, Quirites. Eorum unum propter invidiam domini fugiunt, ...*; un altro, incolto perché sterile, deserto (*vastus*) a causa della sua insalubrità e che pertanto poteva essere acquistato al solo scopo di venderlo, altrimenti sarebbe stato abbandonato¹:

Cic., de leg. agr., 2.70: Alterum genus agrorum propter sterilitatem incultum, propter pestilentiam vastum atque desertum emetur ab eis qui eos vident sibi esse, si non vendiderint, relinquendos.

La situazione descritta dall'Arpinate si riferiva dunque a campagne deserte a causa di eventi naturali, quindi non abbandonate per improduttività causata dai coltivatori o dall'eccessivo peso delle imposte, come risulta da fattispecie tipiche dell'età tardoantica. Tuttavia anche nel caso ricordato da Cicerone, in ultima analisi, come per i fenomeni di *agri deserti* di età imperiale, le conseguenze dell'abbandono dei fondi venivano ad incidere sugli assetti economici della società, dato che andavano a gravare sull'economia in generale².

Appare invece molto lontana dal fenomeno degli *agri deserti* la descrizione fatta da Lucrezio dell'abbandono dei fondi da parte dei contadini a causa

1. BIUNDO, *Agri*, 378-379.

2. Cfr. però BRAVO, *La función*, 158, la quale sottolinea, a ragione, il diverso contesto economico e sociale della realtà romana tardo repubblicana rispetto a quella del tardoantico. Il fatto che l'Arpinate, descrivendo l'agro romano, si riferisse a fondi resi sterili da condizioni naturali e non da eventi di abbandono, la porta altresì a distinguere nettamente i due fenomeni ed escludere quello descritto dall'Arpinate, come altri rintracciabili in Vitruvio o Varrone, dal tema "*agri deserti*" tipico dell'economia imperiale.

della diffusione del contagio durante la terribile peste di Atene. Era stato il contagio a spingere gli agricoltori ad abbandonare i loro fondi³:

Lucr., *de rer. nat.*, 6.1138-1140: *Haec ratio quondam morborum et mortifer aestus / finibus in Cecropis funestos reddidit agros / vastavitque vias, exhausit civibus urbem.*

La maggior parte di loro si era rifugiata dentro la città, contribuendo al diffondersi del morbo:

Lucr., *de rer. nat.* 6.1260-1264: *Nec minimam partem ex agris is maeror in urbem / confluit, languens quem contulit agriculturalum / copia conveniens ex omni morbida parte. / Omnia complebant loca tecta quo magis aestu, / confertos ita acervatim mors accumulabat⁴.*

Non mi pare perciò da accogliere l'opinione espressa da De Robertis nelle belle pagine da lui scritte a proposito del degrado e della decadenza dell'agricoltura in Italia nella tarda Repubblica in cui, a sostegno della sua tesi, cita anche il *De rerum natura* di Lucrezio, per paragonare la situazione dell'Italia durante l'ultimo periodo repubblicano alla decadenza del cd. Basso Impero⁵.

Nella legislazione imperiale il problema sembra essere apparso per la prima volta alla fine del secondo secolo con Pertinace⁶ (Herodian., *Ab exc. div. Marc.*, 2.4.6): Erodiano testimonia infatti come l'imperatore si fosse trovato di fronte al problema dei fondi abbandonati, problema che gli permise di dare anche lustro al proprio governo. Con il suo editto Pertinace offriva in proprietà fondi abbandonati, privati o di proprietà imperiale, a coloro che volessero occuparli, anticipando così quella che fu poi una motivazione ricorrente del legislatore tardoantico. Prevedeva perfino una immunità fiscale di dieci anni⁷.

Nell'ambito della legislazione imperiale un posto importante occupano gli interventi dioclezianei, come abbiamo accennato nell'*incipit* di questo contributo.

3. Bella, sul punto, la ricerca di GARDNER, *Pestilence*, soprattutto il cap. 3, *Human and Civic Corpora in Lucretius' Athenian Plague*.

4. SEGAL, *Lucretius*, 44-45.

5. DE ROBERTIS, *La produzione*, 10, che oltre Lucrezio, cita anche Strab., V e VI, relativamente però allo stato di abbandono delle terre in Italia per i primi anni del I sec. d. C., ma i libri del geografo descrivono proprio la floridezza dell'intera penisola italiana, a parte il cenno all'entroterra siciliano dove era ubicata Enna, in cui gli insediamenti risultavano abbandonati ai pastori, *Geog.* 6.2.6, ἡ δ' ἄλλη κατοικία καὶ τῆς μεσογαίας ποιμένων ἢ πλείστη γεγένηται.

6. Così JONES, *The Later Roman Empire*, II, 812-814.

7. Su cui cfr., ad es., VOGLI, *Nuovi studi*, 17 nt. 67; VERA, *Terra e lavoro*, 967-970; LO CASCIO, *Gli alimenta*, 264-282, e in LO CASCIO, *Il principe*, 293-311; FINO, *Exempla*, 124-140.

Si veda, ad es., la costituzione tràdita nel titolo 46 del quarto libro del codice giustiniano *Si propter publicas pensitationes venditio fuerit celebrata*⁸:

C. 4.46.2 (s.d.): Imperatores Diocletianus, Maximianus AA. Atinae Plotianae. *Si deserta praedia ob cessationem collationum vel reliqua tributorum ex permisso praesidis ab his, quibus periculum exactionis tributorum imminet, distracta sincera fide iusto pretio sollemniter comparasti, venditio ob sollemnes praestationes necessitate facta convelli non debet. Sin autem venditio nulla iusta auctoritate praesidis praecedente facta est, hanc ratam haberi iura non concedunt, idque quod frustra gestum est revocari oportet, ita ut indemnitati tributorum omnibus modis consulatur. Quae omnia tractari convenit praesente eo, quem emptorem extitisse proponis.*

Il testo è problematico dal punto di vista palinogenetico: secondo Gradenwitz si tratterebbe di due provvedimenti di Diocleziano uniti dai compilatori giustiniani, mentre a giudizio di Rotondi sarebbe appartenuta ai compilatori solo la seconda parte della costituzione che inizia con *Sin autem*⁹. Nell'opinione di Talamanca, che si conforma all'ipotesi di Gradenwitz, si tratterebbe di due leggi distinte, con molta probabilità di Diocleziano, fuse dai compilatori giustiniani¹⁰.

Possiamo sicuramente osservare che il *principium* della legge è riportato da *Fragm. Vat. 22*:

Fragm. Vat. 22: Diocletianus et Maximus Constantius Atinae Plotianae. Si deserta praedia... ob cessationem conlationum... distracta vera fide comparasti et venditionem sollemniter perfecisti, venditio... necessitate facta convelli non debet.

Nulla possiamo dire sulla provenienza della seconda parte che conclude la legge.

Vediamone il contenuto; si tratta di un rescritto con cui Diocleziano risponde alla richiedente Atinia Plotiana in merito alla validità di una vendita di *praedia deserta*: nella prima parte l'imperatore stabilisce che la vendita all'asta di *deserta praedia* è valida, nel caso in cui essa sia stata effettuata con l'autorizzazione del *praeses*, al giusto prezzo e se i compratori fossero stati in buona fede; nella seconda parte, che ha inizio con *Sin autem*, la costituzione

8. LAMBRINI, *L'elemento soggettivo*, 518; BRÓSZ, *Die Rolle der Gewohnheit*, 157 con n. 42.

9. GRADENWITZ, *Vat. 22*, 488-490; invece ROTONDI, *Studi sulle fonti*, 209, sosteneva che andasse attribuito ai compilatori giustiniani.

10. TALAMANCA, *Contributi*, 239-241; Talamanca si è molto soffermato sulla questione della possibile interpolazione dell'espressione *iustum pretium*; sotto questo profilo (interpolazionistico) cfr. anche AGUDO RUIZ, *Estudios*, 123-126, che ritiene l'ipotesi interpolazionistica non totalmente giustificata.

dichiara che la vendita avvenuta senza l'*auctoritas* del *praeses* è invece invalida anche se sussistano i requisiti prima indicati, dato che gli *iura* non permettono che essa sia ratificata.

Si possono ipotizzare a questo punto varie possibilità: che si tratti di un provvedimento diocleziano unico, conservato, anche se parzialmente, nei *Vaticana Fragmenta*, con cui Diocleziano risponde ad Atinia Plotiana, - che auspicava anche un appello al prefetto del pretorio contro la decisione del *praeses* - secondo cui una decisione giusta, perché conforme al diritto, non avrebbe potuto essere rovesciata da giudici superiori¹¹; oppure che si tratti di due provvedimenti diocleziani, uniti dai giustiniani, come ipotizzato da Gradenwitz, e sostenuto dalla dottrina più recente e autorevole - e questa ipotesi si basa anche sulla differenza che il testo presenta tra la prima e la seconda parte: la prima si riferisce ad un compratore, mentre la seconda ad altra persona sicuramente interessata alla soluzione della vendita¹²; oppure ancora che si tratti di un rescritto di Diocleziano a cui i compilatori avrebbero aggiunto un altro provvedimento.

Il termine *iura* sembra indicare le norme in materia fiscale che non modificano quanto stabilito da un giudice con una decisione *iusta*, e cioè conforme al diritto¹³.

Sempre di Diocleziano si può analizzare anche la legge trådita in C. 7.32.4 del 290 e collocata dai compilatori sotto la rubrica *De acquirenda et retinenda possessione*:

C. 7.32.4 Imperatores Diocletianus, Maximianus AA: Nepotianae (a. 290). *Licet possessio nudo animo adquiri non possit, tamen solo animo retineri potest. Si igitur desertam praediorum possessionem non derelinquendi adfectione transacto tempore non coluisti, sed ex metus necessitate culturam eorum distulisti, praeiudicium tibi ex transmissi temporis iniuria generari non potest.* PP. K. Aug. ipsis IIII et III AA. cons.

La legge testimonia come in età diocleziana molti proprietari di fondi, oppressi dagli oneri fiscali, fossero costretti ad abbandonare i fondi o a met-

11. BIANCHI, *Effetti del passaggio del tempo*, 61, 180-181.

12. TALAMANCA, *Contributi*, 229 nt. 3, 239-241; cfr. anche CERAMI, *In integrum restitutio*, 34-37; recentemente anche LAMBRINI, *Le norme*, 518, distingue il precetto normativo in due parti: nella prima la vendita non è rescindibile; nell'altra, nel caso in cui essa fosse compiuta senza il permesso del governatore, potrà essere revocata.

13. Cfr. MAROTTA, *La letteratura giurisprudenziale*, 25-29, secondo il quale i "generici riferimenti agli *iura*" "rimandano allusivamente al *ius receptum* fissato e trasmesso dalla letteratura giuridica".

terli in vendita a causa dei debiti. In tali casi l'abbandono dei fondi non porterebbe alla perdita del possesso perché l'abbandono sarebbe motivato dalla necessità: ciò viene esplicitamente affermato dopo l'enunciazione del principio secondo il quale il possesso non può essere acquistato con il solo *animus*, ma può essere mantenuto, conservato *animo* (come indicato anche in altre fonti: ad es., PS. 5.2.1¹⁴): l'*animus* dunque indicherebbe la volontà di possedere nonostante il venir meno del *corpus*, volontà che sarebbe, come dice la Lambrini, apertamente manifestata¹⁵.

Il tema dei fondi abbandonati trova testimonianze anche nelle fonti pagnegiristiche: l'anonimo panegirista del 312 ricorda i fenomeni che presso la città di *Augustodunum* (Autun) avevano portato agli indebitamenti e al degrado della campagna: in particolar modo le rivolte bagaudiche, lontane nel tempo eppure ancora produttive di effetti nefasti. Egli descrive il lavoro dei contadini che superava di gran lunga la produttività dei fondi, la terra divenuta inaffidabile, i coltivatori che abbandonavano i campi perché non

14. PS. 5.2.1: *Possessionem adquirimus et animo et corpore: animo utique nostro, corpore vel nostro vel alieno. Sed nudo animo adipisci quidem possessionem non possumus, retinere tamen nudo animo possumus, sicut in saltibus hibernis aestivisque contingit.* L'espressione "solo animo" riferita da diverse fonti classiche (tra cui Gai 4, 153: *Possidere autem videmur non solum, si ipsi possideamus, sed etiam si nostro nomine aliquis in possessione sit, licet is nostro iuri subiectus non sit, qualis est colonus et inquilinus. per eos quoque, apud quos deposuerimus aut quibus commodaverimus aut quibus gratuitam habitationem praestiterimus, ipsi possidere videmur. et hoc est, quod volgo dicitur retineri possessionem posse per quemlibet, qui nostro nomine sit in possessione. quin etiam plerique putant animo quoque retineri possessionem, id est ut, quamvis neque ipsi simus in possessione neque nostro nomine alius, tamen si non relinquendae possessionis animo, sed postea reversuri inde discesserimus, retinere possessionem videamur. apisci vero possessionem per quos possumus, secundo commentario rettulimus; nec ulla dubitatio est, quin animo possessionem apisci non possumus*), ha richiamato ampie discussioni dottrinali: rinvio, per gli studi risalenti più importanti, a ROTONDI, *Possessio*, 8-26, ora in ROTONDI, *Scritti giuridici* III 100-118, e, per gli studi più recenti, a ZAMORANI, *Possessio*; LAMBRINI, *L'elemento soggettivo*; D'ANGELO, *La perdita*.

15. Paola Lambrini specifica che la "persistenza della volontà di possedere" deve essere espressa affinché si possa conservare il possesso di un bene, come nel caso della costituzione diocleziana, in cui l'allontanamento dal fondo sia dovuto alla "natura o destinazione economica del bene" e cioè al "dato oggettivo di avere abbandonato il fondo per timore": LAMBRINI, *L'elemento soggettivo*, 154-155 e nt. 146. Cfr. anche FERRETTI, *Animo possidere*, 153 e nt. 543. Sottolinea gli scopi essenzialmente fiscali di queste disposizioni diocleziane FINO, *Exempla*, 182-185, valutate nell'ambito di un più ampio discorso sulle espressioni *deserere praedia/deserere agros*, che evidenziano anche la loro connessione con lo *status* di proprietario del soggetto a cui l'imperatore si rivolgerebbe.

erano mai ripagati delle spese aggravate dai debiti; rammenta che alcuni fondi erano diventati paludosi o pieni di rovi; altri, prima floridi, erano ormai devastati, altri in degrado per vetustà. Il panegirista loda poi i benefici portati dall'imperatore Costantino che aveva condonato e ridotto i debiti e così alleggerito il pesante *status* dei contadini riconoscenti per la sua benignità¹⁶.

Pan. Lat. 8.5.62. *Quamquam merito quivis ignoscat ipsis cultoribus, quos piget laborare sine fructu. Siquidem ager qui numquam respondet impediis ex necessitate deseritur, etiam iniopia rusticorum, quibus in aere alieno vacillantibus nec aquas deducere nec silvas licuit excidere.*

Nella fonte dell'anonimo panegirista, cittadino e senatore di Autun, l'abbandono dei fondi è una necessità dovuta a vari fattori che avevano impedito un lavoro continuo e redditizio, come la stessa rivolta dei contadini bagaudi era stata causata dalla disperazione generata dalla miseria.

I panegirici inoltre testimoniano anche un altro aspetto delle terre abbandonate, e cioè il legame con le *gentes* barbare; le tribù di popolazioni vinte, a scopo contributivo, venivano poste a ripopolare terre abbandonate e incolte affinché tali fondi tornassero a verdeggiare, come documenta il *Panegyricus dictus Constantio Caesari*, precedente a quello del 312 e collocabile nel 297:

Pan. Lat. 4.(8.)21.1: *Itaque sicuti pridem tuo, Diocletiane Auguste, iussu deserta Thraciae translatis incolis Asia complevit, sicut postea tuo, Maximiane Auguste, nutu Nerviorum et Trevirorum arva iacentia laetus postliminio restitutus et receptus in leges Francus excoluit, ita nunc per victorias tuas, Constanti Caesar invicte, quidquid infrequens Ambiano et Bellovaco et Tricassino solo Lingonicoque restabat, barbaro cultore revirescit.*

Qui i *laeti* venivano utilizzati nella rimessa a coltura (*excoluit*) dei fondi abbandonati¹⁷.

Fonti centrali di indagine nell'ambito di questo complesso problema sono tuttavia le costituzioni imperiali che i Codici Teodosiano e Giustiniano hanno conservato. Su di esse mi ero già soffermata in modo specifico in altra sede¹⁸. Riprendo qui alcuni dati, già analizzati, per rivedere questo fenomeno anche connesso con ulteriori problemi del tempo.

16. *Incerti Gratiarum Actio Constantino Imperatori*, in *Panegirici latini* (a cura di D. Lassandro e G. Micunco), Torino 2000, VIII, 5, 6, 2.

17. Su cui cfr. MAROTTA, *Il problema*, 117-121, che si pone anche il problema della qualificazione del termine *laeti*, se cioè essi, menzionati per la prima volta nel panegirico del 297, fossero *barbari* o *provinciales*.

18. Cfr. BIANCHI, *Spunti ricostruttivi*, 47-52; EAD., *Effetti del passaggio del tempo*, 21-71; EAD., *L'evasione fiscale*, 30-39.

2. La cancelleria di Teodosio e gli *agri deserti*

Dei Codici va esaminato innanzitutto il titolo 11 del V libro del Codice Teodosiano, in cui è collocata buona parte delle disposizioni sugli *agri deserti*, ad es. sull'incentivazione alla coltivazione di tali *agri*, attivata anche attraverso varie forme di esenzione fiscale.

Purtroppo questo titolo presenta seri problemi palinogenetici: non si conosce la rubrica né il numero esatto delle costituzioni che lo componevano; tutte le costituzioni in esso contenute (dalla 7 alla 12) provengono dal Codice T (*Taurinenses* a II, 2), di cui, come è noto, sono rimasti solo gli apografi¹⁹; solo una costituzione tra quelle attribuite da Krueger a questo titolo, l'ultima (CTh. 5.11.12), mutila, conservata anche dal Codice di Giustiniano in quello che potrebbe essere il testo completo, C. 11.59.8, è collocata dai compilatori giustiniani nel titolo 11, 59, *De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponuntur*.

Il titolo 11.59 del Codice di Giustiniano, sempre secondo l'edizione di Krueger, recepisce le costituzioni di altri titoli del Codice Teodosiano, come, ad es., CTh. 5.15.14 (collocata sotto identica rubrica *De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponantur*)²⁰.

Del titolo 5.11 del Codice Teodosiano esaminerò tutte le quattro costituzioni pervenuteci (5.8,9,11,12), data l'importanza dei loro contenuti precettivi in ordine al tema degli *agri deserti*, scegliendo però, questa volta, di soffermarmi su di esse, non secondo l'ordine in cui sono poste all'interno del titolo stesso, ordine che mostra un insieme di interventi coerenti negli obiettivi²¹, ma tenendo conto, inizialmente, della cancelleria di provenienza (di Teodosio I, per cominciare ad analizzarne le caratteristiche) e, nella consapevolezza dei problemi palinogenetici sia del libro V sia del titolo 11 (ma anche del 15) in esso contenuto²², che non possono non incidere su ogni ipotesi prospettata rendendola non del tutto certa; del titolo 5.15 prenderò in esame

19. Le norme provenienti dal *Taurinensis* e dal Codice giustiniano hanno tramandato dati utilissimi sul tema delle terre: cfr. VOCI, *Nuovi studi*, 25.

20. Sulla complessa ricostruzione del quinto libro del Teodosiano (quindi sul confronto del libro V del Codice Teodosiano nell'ed. di Mommsen con le altre edizioni (Peyron, Wenck, Baudi di Vesme, Krueger) e del suo rapporto con il Codice giustiniano, rinvio al volume di TAROZZI, *Norme*, spec. 114-127. Sul Codice *Taurinenses* a II, 2 cfr. COMA FORT, *Codex Theodosianus*, 44-55.

21. Come avevo sottolineato in BIANCHI, *Effetti del passaggio del tempo*, 26.

22. Su cui ampiamente, TAROZZI, *Norme*, 114-127.

solo la prima, che riguarda direttamente lo stesso problema; le altre costituzioni del titolo 5.15, pur riguardando la politica fiscale (in special modo dei Valentiniani) di incentivazione o mantenimento della produttività dei fondi, possono anche essere considerate a parte (ma non in questo lavoro), essendo rivolte in modo specifico a fondi enfiteutici²³.

Mi soffermerò poi anche su altre costituzioni di Teodosio I, al di là di questi titoli, al fine di iniziare ad analizzare la politica imperiale della sua cancelleria (sempre tendo conto delle problematiche della tradizione manoscritta), analisi che, in questo stadio delle mie ricerche, può assumere solo un carattere introduttivo e assolutamente non esaustivo. La scelta della cancelleria di Teodosio I è dovuta anche al fatto che proprio una delle sue costituzioni del titolo 5.11 troverà spazio e importanza anche in epoche successive a quella romana come vedremo nell'ultimo paragrafo di questo lavoro.

Vediamo dunque innanzitutto la prima costituzione.

La costituzione 11 del titolo 5.11 appartiene alla cancelleria teodosiana, anche se è priva di *inscriptio*²⁴; inoltre è mutila nel corpo del testo. Essa stabilisce un termine entro il quale i proprietari di fondi abbandonati potevano rientrare nel possesso dei loro fondi (esattamente entro il mese di maggio successivo all'emanazione della costituzione stessa); trascorso tale termine le terre sarebbero state attribuite a titolo di proprietà a chiunque avesse voluto spontaneamente coltivarle, con esenzione da canoni passati:

CTh. 5.11.11 (V, 15, 11, H.) (24 sett. 386): [.]]ua ****babuntur, diu tracta et iam paene sine debitoribus debi[ta con]donentur; ea tamen ratione servata, ut prius domin[i longi]oribus temporum metis edictis celeberrimis evocen[tur,] quo facilius spe impunitatis ad avitos lares et propr[ia] tec[ta] revocentur: ac tum demum, si intra Maium mensem, [quod] spatium dissitis idoneum et volentibus longum est, non ad[vene]rint, quicumque se sponte optulerit, non obligandus [de one]re praeterito pro portione hoc modo possessionis [in fu]turum annonarii canonis vectigal expendat, de iur[e do]minii et perpetuitate securus. Dat. VIII K. Oct. Const(antino)[p(oli)] Hon(orio) N. P. et Enodio cons.

23. Inoltre sul tema di questo contributo posto importante occupano anche le altre costituzioni del Codice Teodosiano, sparse all'interno di esso anche se prive di una organizzazione *ratione materiae*, su cui cfr. TAROZZI, *Riforma*, specie punto 6; BIANCHI, *Effetti*, 41-49.

24. La costituzione è attribuibile a Teodosio I perché *data* a Costantinopoli, come risulta dalla sua *subscriptio*; in O. SEECK, *Regesten*, è collocata nell'anno 386, (precisamente in VIII Kal. Nov.) attribuita a Teodosio e diretta, insieme a CTh. 2. 33. 2; 5. 11.11; 5.14.30; 5.17.2, Iust. XI 51, al prefetto al pretorio Cynegio.

Questa disposizione attribuisce la titolarità dei fondi a coltivatori al di fuori delle regole della *longi temporis praescriptio*; nel concedere la disponibilità di terre abbandonate a persone diverse dai proprietari, Teodosio interviene sui fondi abbandonati attraverso lo strumento di un termine minimo per tentare di ottenere che fondi incolti tornino ad essere produttivi. Chi ottiene i fondi è esonerato dai debiti trascorsi e, soprattutto, ottiene una posizione, rispetto ai fondi, di piena titolarità, come solennemente dichiarato nella costituzione, *de iure domini et perpetuitate securus*, secondo un lessico che non lascia spazio a dubbi: non un semplice possesso ma una posizione perpetua equivalente al diritto di proprietà. Altrettanto ovviamente, però, sarà lui a dover versare l'imposta annonaria per il futuro: come si vede, non è per niente nascosto l'intento di assicurare quanto più possibile il rifornimento annonario attraverso gli incentivi fiscali costituiti dalla rimessione delle imposte passate.

Nell'ottobre del 386 Teodosio si occupa di fondi patrimoniali con C.Th. 5.14.30:

C.Th. 5.14.30 [= V 13.30 H.] (25 ott. 386): *Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Cynegio praefecto praetorio. Quicumque defectum fundum patrimonialem exercuerit instruxerit fertilem idoneumque praestiterit, salvo patrimoniali canone perpetuo ac privato iure defendat velut domesticum et avita successione quaesitum sibi habeat, suis relinquat, neque eum aut promulgatione rescripti aut reverentia sacrae adnotationis quisquam a fructu impensi operis excludat. Ceterum eos, qui opimas ac fertiles retinent terras aut etiamnunc sibi aestimant eligendas, pro defecta scilicet portione summam debiti praesentis iubemus implere: eos etiam, qui emphyteuticario nomine nec ad plenum idoneas nec omnimodis vacuas detinent, sic ex illis quoque, quae praesidio indigent, iustam ac debitam quantitatem debere suscipere, ut indulto temporis spatio post biennium decretum canonem solvendum esse meminerint. Hi autem, qui proprio voluntatis adsensu nunc quod diximus elegissent neque sibi nunc opimum aliquid et conducibile vindicarent, sed tantum nuda et relicta susceperunt, triennii immunitate permessa debitum canonem inferant. Nemo tamen qualibet meriti et potestatis obiectione submoveatur, quominus ad diacatochiae vicem defectas possessiones patrimonialis iuris accipiat, earum tributa et canonem soluturus: illud speciali observantia procurans, ut primum vicinas et in eodem territorio sortiat, dehinc si neque finitimas neque in iisdem locis reppererit constitutas, tunc demum etiam longius positas, sed in quantum fieri valet pro interiecto spatio sibimet cohaerentes, pro modo et aequitate suscipiat, ut consensu omnium fiat quod omnibus profuturum est. Dat. VIII kal. Nov. Constantino-poli Honorio N. P. et Enodio cons.*

Questa costituzione è collocata nel titolo 14 del V libro del Codice Teodosiano, la cui rubrica recita *De diversis praediis urbanis et rusticis et de omni reditu civili*; è riprodotta in C. 11.59.7, con qualche variante, sotto la rubri-

ca *De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponuntur*²⁵. Secondo Mommsen è *iungenda* a CTh. 5.17.2²⁶ e CTh. 2.33.2²⁷, la prima collocata sotto la rubrica *De fugitivis colonis, inquilinis et servis*, la seconda sotto la rubrica *De usuris*, entrambe del 25 ottobre 386 e dirette a Cynegio prefetto del pretorio *Orientis*²⁸.

Secondo questa legge i fondi patrimoniali, ceduti in diritto privato e perpetuo (*perpetuum ac privatum ius*), devono rimanere sottoposti al canone patrimoniale²⁹: condizione necessaria al godimento del bene (*perpetuum ac privatum ius*) è che i coltivatori mantengano i fondi produttivi, fertili. Nei diritti dei coltivatori, definiti proprio dalla cancelleria imperiale nei contenuti, vi è anche la facoltà di trasmissione dei fondi *mortis causa* e la percezione dei

25. C. 11.59.7: Imperatores Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. et Arcad. A. Cynegio p.p. *Quicumque defectum fundum patrimoniale exercuerit, fertilem idoneumque praestiterit, salvo patrimoniali canone perpetuo ac privato iure defendat velut domesticum et avita successione quaesitum, sibi habeat, suis relinquat, neque eum aut promulgatione rescripti aut reverentia sacrae adnotationis quisquam a fructu impensi operis excludat. 1. Ceterum eos, qui opimas ac fertiles possident terras aut etiam nunc sibi aestimant eligendas, pro defecta scilicet portione summam debiti praesentis iubemus implere: illos etiam, qui emphyteuticario nomine nec ad plenum idoneas nec omnibus modis vacuas detinent, sic ex illis quoque quae praesidio indigent iustam ac debitam quantitatem debere suscipere, ut indulto temporis spatio post biennium decretum canonem solvendum esse meminerint. 2. Nemo tamen qualibet meriti et potestatis obiectione submoveatur, quominus ad diacatochiaie vicem defectas possessiones patrimonialis iuris accipiat, earum tributa et canonem soluturus: illud speciali observatione procurans, ut primum vicinas et in eodem territorio sortiatur, dehinc si neque finitimas neque in isdem locis reppererit constitutas, tunc demum etiam longius positas, sed in quantum fieri valet pro interiecto spatio sibimet cohaerentes pro modo et aequitate suscipiat, ut id consensu omnium fiat, quod omnibus profuturum est. d. VIII k. Nov. Constantinopoli Honorio n.p. et Euodio cons.*

26. CTh. 5.17.2: Imppp Grat(ianus), Valentini(anus) et Theod(osius)) AAA. Cynegio p(raefecto) p(raetorio). *Quisquis colonum iuris alieni aut sollicitatione susceperit aut occultatione celaverit, pro eo, qui privatus erit, sex auri uncias, pro eo, qui patrimonialis, libram auri cogatur inferre. Dat. VIII Kal. Novemb. Const(antino)p(oli) Honorio n.p. et Euodio cons.*

27. CTh. 2.33.2: Imppp Valentin(ianus), Theod(osius)et Arcad(ius) AAA. Cynegio p(raefecto) p(raetorio). *Quicumque ultra centesimam iure permissam aliquid sub occasione necessitatis eruerit, quadrupli poenae obligatione constrictus sine cessatione, sine requie protinus ablata redhibebit. Hi vero, qui antea pari furore grassati uspiam detegentur, in duplum extorta restituant. Dat. VIII Kal. Novemb. Const(antino)p(oli) Honorio n.p. et Euodio cons.*

28. MOMMSEN, *Prolegomena*, CCLXVI.

29. Cfr. CHOUQUER, *L'Antiquité*, sopr. il cap. XI, *Le statut des terres désertes, patrimoniales et emphytéotiques d'après le Code Théodosien, Livre V (IVe et Ve s.)*, 82-88; FASCIONE, *Barbari*, 15 e nt. 130.

frutti provenienti dalla coltivazione³⁰. Inoltre i coltivatori che si rendono disponibili alla rimessa in produzione di fondi abbandonati possono ottenere la disponibilità delle terre, con il consenso di altri interessati, sempre che ci sia vicinanza tra loro o che, in caso di distanza, sia possibile coltivarle. Con questa disposizione Teodosio premia l'attività dei coltivatori che mantengono o rendono i fondi produttivi e dunque ne incentiva la coltivazione: sempre gli scopi fiscali sono in primo piano. Si può notare come nelle costituzioni *iungendae* Teodosio mirasse a scopi affini: infatti in CTh. 2.33.2 l'imperatore tentava di evitare la fuga dei coloni dai fondi a causa dei debiti contratti, condannando a pene più severe chi si fosse approfittato di stati di necessità nel richiedere le *usurae*, come evidenziato esattamente già da Gotofredo³¹, mentre nella legge trådita in CTh. 5.17.2³², in ambito di repressione penale, vengono stabilite sanzioni per chi accolga coloni fuggitivi, sempre allo scopo di vincolarli, per motivi fiscali, alle terre di origine.

Nello stesso anno 386, con C. 11.62.7, Teodosio aveva attribuito all'enfiteuta l'*adiectio sterilium*, e cioè il compito dell'unione dei fondi sterili a quelli fertili, dando anche idonee garanzie per questo onere:

C. 11.62.7: Imperatores Gratianus, Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAAA. Cynegio pp. *Quicumque ad emphyteusin fundorum patrimonialium vel rei publicae iussu nostri numinis venerit, is si redundantia fortunarum idoneus fuerit ad restituenda, quae desertis forte possessionibus requiruntur, patrimonium suum publicis implicet nexibus. 1. Si vero minor facultatibus probabitur, datis fideiussoribus idoneis ad emphyteusin accedat: scientibus his, quos talium rerum cura sollicitat, in se neglegentiae damna, si huiusmodi cautio defuerit, esse vertenda.* D. VI K. Mart. Constantinopoli Honorio nob. puero et Euodio cons. (a. 386).

Con tale disposizione veniva ribadito quanto già legiferato dalla cancelleria dei Valentiniani che, nel 364, aveva attribuito terre abbandonate, of-

30. SOLIDORO MARUOTTI, *Abbandono degli immobili*, 306-307; CANNATA, 'Possessio' 'possessor' 'possidere' 178-179.

31. GOTHOFREDI, *Codex Theodosianus, Commentarius ad l. 2.33.3, 272*, (il numero del titolo *De usuris* è il 33 nella sua edizione del Codice (32 nell'ed. Krueger - Mommsen); vedi però GARBARINO, 'Senatores', 337-343, che attribuisce la finalità della costituzione al conformarsi della politica imperiale alla condanna manifestata dai Padri della Chiesa sull'eccessiva attività usuraria (questa condanna era menzionata ed evidenziata anche da Gotofredo, il quale citava come esempi su questo tema Ambrogio, Basilio e Crisostomo); cfr. anche FARGNOLI - BIAVASCHI - DEL GENIO, *La legislazione di Teodosio I*, 127-129. L'opposizione di Ambrogio alla ricchezza individuale è magistralmente delineata da BROWN, *Per la cruna*, 183-186.

32. Su cui cfr., ad es., MANCINI, *Integrazione*, 32-33.

frendo l'esenzione dai tributi a chi fosse in grado di dare idonee garanzie, personali o reali³³:

C. 11.59.3: Impp. Valentinianus, Valens AA. ad Mamertinum pp. *Quicumque deserta praedia meruerint sub certa immunitate, ad possessionem impetratorum non prius sinantur accedere, quam vel fideiussoribus idoneis periculo curialium datis vel fundis patrimonii sui maxime utilibus obligatis idonea cautione firmaverunt susceptam a se possessionem nullo detrimento publico relinquendam.* D.VII K. Iun. divo Ioviano et Varroniano cons. (a. 364).

Pochi anni dopo Teodosio torna a legiferare sullo stesso tema con una costituzione indirizzata al *praefectus praetorio Orientis*. Questa disposizione fece parte sicuramente del titolo 11 del quinto libro del Codice Teodosiano (e si presenta come ultima del titolo ricostruito), ed è collocabile nell'anno 391 - 392³⁴.

Anch'essa illustra un modo particolare, che in sostanza diventa una prassi, di assegnazione di terre abbandonate: veniva offerto all'effettivo proprietario un congruo periodo di tempo per intervenire, trascorso il quale la terra sarebbe stata affidata a coloro che potessero curarla e renderla produttiva.

CTh. 5.11.12 [= V,15,12 H.]: Idem AAA. (Valentinianus Theodosius et Arcadius) (388-392) *Tatiano praefecto praetorio Orientis. Qui agros domino cessante desertos vel longe positos vel in finitimis ad privatum pariter publicumque compendium excolere festinat, voluntati suae nostrum noverit adesse responsum: ita tamen, ut, si vacanti ac destituto solo novus cultor insederit ac vetus dominus intra biennium eadem ad s.[...]*

Questa legge, come già accennato, va letta insieme al corrispondente testo giustiniano, C. 11.59.8, che si presenta più completo rispetto alla versione teodosiana, e che consente anche di integrare la parte mancante nella chiusa della versione teodosiana:

C. 11.59(58).8: Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. *Tatiano p(raefecto) p(re-tori)o Orientis. Qui agros domino cessante desertos vel longe positos vel in finitimis ad privatum pariter publicumque compendium excolere festinat, voluntati suae nostrum noverit adesse responsum: ita tamen, ut, si vacanti ac destituto solo novus cultor insederit ac vetus dominus intra biennium eadem ad suum ius voluerit revocare, restitutis primitus quae expensa constiterit facultatem loci proprii consequatur. nam si biennii fuerit tempus emensum, omni possessionis et domini carebit iure qui siluit.* (a. 388 - 392)

In essa si dichiara che il responso imperiale si conformerà alla volontà di colui che intende coltivare campi abbandonati per utilità privata e pubblica,

33. KARAYANNOPULOS, *Die kollektive Steuerverantwortung*, 316; BIAVASCHI, *Alluvioni*, 52.

34. Cfr. SEECK, *Regesten*, 279; TAROZZI, *Norme*, 65 nt. 162.

sia che i fondi siano lontani, sia che si trovino nelle vicinanze³⁵; se poi entro due anni il vecchio proprietario, prima assente, si fosse fatto avanti per revocare il diritto del nuovo proprietario, avrebbe dovuto restituire al precedente occupante le spese effettuate. Se invece l'antico proprietario avesse fatto trascorrere un biennio senza azioni, avrebbe cessato in ogni diritto di possesso e di proprietà.

Dunque questa legge stabilisce che in caso di assenza dei proprietari, i fondi abbandonati devono essere attribuiti in proprietà a chi li avesse coltivati. L'assenza dei proprietari presa in considerazione per l'attribuzione ad altri dei fondi deserti doveva perdurare per almeno un biennio, trascorso il quale si poteva procedere con l'assegnazione. Il termine di due anni compare sia nel testo mutilo della costituzione nel Codice di Teodosio (*ita tamen, ut, si vacanti ac destituito solo novus cultor insederit ac vetus dominus intra biennium eadem ad s[...]*), sia nella versione giustiniana, in cui appare anche maggiormente specificato, come si evince dall'ultima frase del precetto (*nam si biennii fuerit tempus emensum, omni possessionis et dominii carebit iure qui siluit*).

Il periodo di due anni mostra un aspetto importante della legislazione in ambito di *agri deserti*: l'imperatore, conformandosi alla richiesta del privato (*voluntati suae nostrum noverit adesse responsum*) e generalizzando a casi simili il principio normativo, tenta di risolvere un caso pratico portato alla sua attenzione e realizza al contempo lo scopo a cui tutta la legislazione imperiale del periodo sembra orientata, che è quello di ottenere il maggiore introito fiscale dalla coltivazione dei fondi, indirizzando ulteriormente future decisioni. L'imperatore non si attiene alle regole della *praescriptio longi temporis*³⁶, che imponeva un periodo più lungo, dato che essa non appariva conforme né agli interessi del singolo richiedente né a quelli della cancelleria imperiale³⁷.

I due anni di tempo durante i quali il vecchio proprietario poteva attivarsi per ottenere nuovamente il possesso del fondo portano in definitiva all'acquisto di una situazione di appartenenza per il nuovo coltivatore che usufruirà anche di benefici fiscali. C'è infatti anche chi in dottrina ha parlato, relati-

35. Cfr. SOLIDORO MARUOTTI, *Abbandono*, 311, che evidenzia come tale norma elimini "la condizione di legittimità dell'occupazione delle terre abbandonate (posta in una precedente costituzione: C.Th. 5.14.30, a. 386, su cui *supra* 114) consistente nell'essere i fondi incolti confinanti o limitrofi tra loro o con le terre già possedute dall'aspirante assegnatario".

36. Secondo DE DOMINICIS, *Aspetti*, 71-78, spec. 77-78, si sarebbe trattato di una deroga all'istituto della *praescriptio longi temporis* in considerazione della riduzione dei termini.

37. Cfr., ad es., FASCIONE, *Barbari*, 19, nt. 154.

vamente a questo specifico caso, di acquisto per usucapione (di due anni) del fondo abbandonato³⁸. Oppure chi si è riferito alla *derelictio* a cui paragonare la *desertio* del fondo a livello di conseguenze³⁹.

I due anni costituiscono un termine congruo per dare tempo ai proprietari di attivarsi e far valere il proprio diritto e, insieme, un termine adatto per assegnare le terre all'effettivo coltivatore, premiato in fatto e in diritto.

Il termine di due anni permette inoltre alla cancelleria di Teodosio di realizzare lo scopo alla quale è indirizzata la legge: rendere produttivo e pertanto tassabile il fondo abbandonato. Un rimedio al problema che contempera interessi centrali e interessi dei privati, in specie quelli che intendono coltivare il fondo, realizzando un auspicato equilibrio. Da un lato una scelta imperiale volta allo scopo fiscale e quindi all'interesse pubblico e che si fonda su una misura più coercitiva, come già aveva dimostrato con la costituzione precedente, dall'altro un atteggiamento di incentivazione alla rimessa a produzione dei fondi, che aveva un'inevitabile ricaduta sull'economia e in particolare sull'approvvigionamento degli eserciti. Ma il profilo dell'incentivazione produttiva è tuttavia palese per i nuovi coltivatori dei fondi⁴⁰.

Nel 393 Teodosio torna nuovamente ad occuparsi di terre improduttive con C.Th. 13.11.4, posta sotto la rubrica *De censoribus, peraequatoribus et inspectoribus*⁴¹:

38. RUDOKVAS, *Del possesso*. In merito a questa opinione avevo ipotizzato, che Rudokvas avesse inteso con il lemma usucapione un breve termine di *praescriptio*. L'usucapione in effetti era già stata ben esclusa da LEVY, *West Roman vulgar law*, 196. Si riferisce invece ad un tipo di prescrizione acquisitiva, considerando, nonostante l'ammissione di inimmaginabilità del ricorso all'*usucapio*, affinità tra le due fattispecie, SOLIDORO MARUOTTI, *Abbandono*, 313 e nt. 215. Attribuire alla cancelleria di questa legge il riferimento alla cd. prescrizione acquisitiva implica a mio avviso una proiezione di istituti moderni non contemplati da Teodosio I: su questo aspetto del problema non posso che rinviare ancora a BIANCHI, *Effetti del passaggio del tempo*, 133-135. 39. FINO, *Exempla*, 185-186.

40. In tal senso valuta la legge GREY, *Revisiting the "problem"*, 367, il quale riporta il problema dell'abbandono dei campi a motivazioni decisamente fiscali. Su questa costituzione, nell'ambito della valutazione di un uso moderno di soluzioni imperiali tardoantiche in tema di *agri deserti*, v.di anche FIORENTINI, *Spunti*, 84-85.

41. Questa legge è tradita, sotto la stessa rubrica, ma in una forma molto ridotta in C. 11.58.4: Imperatores Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. Rufino PP. *Omne territorium censeatur, quotiens defectorum levamen exposcitur, ut sterilia atque ieiuna his quae culta vel opima sunt compensentur*. A. 393 D. Non. April. Constantinopoli Theodosio A. III et Abundantio cons. Cfr. JAILLETTE, *Les dispositions*, 356.

CTh. 13.11.4 (3 apr. 393): Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. Rufino praefecto praetorio. *Qui fundum aliquem, velut afanticorum mole depressum, cupit aliquatenus relevari, omne nihilominus patrimonium suum admissio patiatu inspectore censeari. Quod quidem etiam ad singularum civitatum legationes convenit custodiri, ut scilicet omne territorium censeatur, quotiens defectorum levamen exposcitur, ut squalida adque ieiuna in culta adque opima compensent. Nemini autem citra nostram conscientiam in quantolibet modo tributariam suspendere liceat functionem. Quod enim ad tempus differri iubebit, aut perpetuo amittitur aut sub acerbiore reliquorum mole repetendum est.* Dat. III non. April. Constantinopoli Theodosio A. III et Abundantio cons.

Secondo questa disposizione chi aveva il possesso di più fondi avrebbe potuto fare richiesta di una riduzione degli oneri per un solo fondo poco produttivo e quindi maggiormente gravato. Teodosio, al fine di assicurare un'equa proporzione tra fondi posseduti e oneri fiscali, stabilisce, in questo caso, un'ispezione su tutto il patrimonio del richiedente, senza però che questa richiesta dia diritto ai funzionari cittadini di sospendere la *functio tributaria*: una prerogativa che appartiene al solo imperatore (*citra nostram conscientiam*).

3. Altre costituzioni sugli agri deserti nel Codice Teodosiano

La costituzione di Teodosio sopra analizzata, CTh. 5.11.12, può essere letta insieme alle altre disposizioni contenute nello stesso titolo CTh. 5.11.8, 9 e 11 (rammento che il titolo 11 è mancante delle prime sei costituzioni e la costituzione 7 non riguarda il tema dei fondi abbandonati), precedenti però a Teodosio, nonché a CTh. 13.11.13⁴², che è invece degli inizi del V sec., perché esse costituiscono un nucleo omogeneo negli intenti perseguiti.

La prima costituzione del titolo 11, CTh. 5.11.8, è una legge occidentale, di Valentiniano, del 365 ed è indirizzata al prefetto al pretorio Rufino⁴³.

CTh. 5.11.8 [= V,15,8 H.] (365 Aug. 6): Idem AA. ad Rufinum praefectum praetorio. *Quicumque possidere loca ex desertis voluerint, triennii immunitate potiantur. Qui vero ex desertis nonnihil agrorum sub certa professione perceperunt, si minorem modum professi sunt, quam ratio detentae possessionis postulat, usque ad triennium ex die latae legis in ea tantum possessione permaneant, quam ipsi sponte obtulerunt exacto autem hoc tempore sciant ad integrae iugationis pensitationem se esse cogendos. Itaque qui hoc sibi incommo-dum iudicavit, e vestigio restituat possessionem, cuius in futurum onera declinat.* Dat. VIII Id. Aug. Mediolano Valentiniano et Valente AA. cons.

42. Cfr. JONES, *The Later Roman Empire*, 814.

43. Cfr. PLRE I, *Rufinus* 25, 782 ss.

In questo caso l'imperatore concede un triennio di immunità fiscale a chi voglia coltivare fondi abbandonati; anche se l'immunità è temporanea rappresenta un incentivo alla produzione e all'ampliamento della propria attività. Come ben specifica Paola Biavaschi, la costituzione si riferisce alla necessità di una bonifica del fondo improduttivo⁴⁴; per di più il testo sottintende come il problema dell'abbandono dei fondi sia intrinsecamente legato anche ai problemi delle acque, irrigazione, flusso, deviazione, pulizia.

Inoltre il testo dimostra come l'imperatore miri ad ottenere un equilibrio tra interessi contrapposti: infatti specifica che dopo la dichiarazione censuale non sarebbe stato possibile trattenere meno di quanto posseduto per assegnazione; al massimo si sarebbe potuto restituire tutto. In sostanza chi non poteva provvedere alle responsabilità fiscali poteva restituire il possesso dei fondi. La temporanea immunità fiscale permette quindi da un lato ai coltivatori di ampliare i propri possessi, dall'altro all'imperatore di ottenere, anche se non immediatamente, la ripresa del pagamento dei tributi. Non c'è in questo testo alcuna indicazione del diritto che i coltivatori acquisivano tramite l'assegnazione delle terre: in essa si fa esplicito riferimento solo a situazioni possessorie senza altra qualificazione. L'equidistanza del legislatore rispetto ai due interessi che ho evidenziato, quello del privato di accrescere il suo patrimonio incamerando fondi improduttivi e quello del governo di assicurare gettito fiscale, danno ragione, mi pare, all'osservazione di Lorenzo Fascione⁴⁵ secondo cui l'imperatore lascia ai privati la libera scelta di cosa produrre e come: insomma, «la corona non agisce in contrasto con i privati, nemmeno quando è lei stessa che deve restituire ad altrui quelle proprietà che, per una qualunque ragione, erano finite in mano a soggetti, fisco compreso, che non ne erano potuti diventare proprietari».

Negli stessi anni (nel 364, o 365), Valentiniano, in un'altra costituzione occidentale, distribuisce fondi sterili insieme a quelli produttivi nel territorio italico; fallita la cd. *adiectio sterilium*, i fondi vengono sottoposti all'asta affinché siano sorteggiati nuovi proprietari; siamo di fronte ad un caso di creazione del vincolo tributario non attraverso l'imposizione del possesso di fondi sterili, bensì a mezzo di vendita all'asta:

CTh. 5.11.9 [= V,15,9 H.] (364/5 ...): *Idem AA. ad Mamertinum praefectum praetorio. Per Italiam afanticiae⁴⁶ iugerationis onere consistentibus patrimoniis superfuso unu-*

44. BIAVASCHI, *Alluvioni*, 53.

45. FASCIONE, *Barbari*, 19.

46. Il lemma *afanticia* deriva dal greco *afantikòs* ed indica fondi sterili, *praedia sterilia et caduca*.

mquemque tributarium⁴⁷ adiectionem alieni debiti baiulare non dubium est; ideoque deserta iugatio, quae personis caret, hastis subiciatur, ut licitationis competitione futuros dominos sortiatur. ea enim ...

In questo caso la cancelleria imperiale utilizza il lemma *dominus* e non *possessor*, come nella legge precedente ma è ben noto come la terminologia in questo ambito fosse spesso varia e non tecnica, certamente non in linea con il lessico giuridico classico⁴⁸.

Il fatto che le costituzioni ora menzionate siano occidentali può far intravedere una tendenza recessiva della produttività dei fondi nel contesto di questa *pars imperii*. Eppure problemi simili si presentano anche in Oriente, se nel 393 viene emanata a Costantinopoli questa costituzione, che ho già esaminato prima, ma che ora è necessario rivedere:

CTh. 13.11.4 (3 apr. 393): Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. Rufino praefecto praetorio. *Qui fundum aliquem, velut afanticorum mole depressum, cupit aliquatenus relevari, omne nihilominus patrimonium suum admissio patiatu inspectore censeri. Quod quidem etiam ad singularum civitatum legationes convenit custodiri, ut scilicet omne territorium censeatur, quotiens defectorum levamen exposcitur, ut squalida adque ieiuna in culta adque opima compensent. Nemini autem citra nostram conscientiam in quantolibet modo tributariam suspendere liceat functionem. Quod enim ad tempus differri iubebit, aut perpetuo amittitur aut sub acerbiorum reliquorum mole repetendum est.* Dat. III Non. April. Constantinopoli Theodosio A. III et Abundantio cons.

Anche questa costituzione orientale si occupa della *moles afanticorum*, che ricalca a pieno l'*onus afanticiae iugerationis* che gravava le terre italiche secondo CTh. 5.11.9. Il peso fiscale dei fondi deserti era quindi un problema avvertito anche nell'impero orientale, se il legislatore sente la necessità di intervenire (molto cautamente, per la verità) con qualche misura di sollievo per i contribuenti.

Nel 364 Valentiniano e Valente⁴⁹ emanarono una legge che imponeva idonee garanzie, di non abbandono dei fondi, a coloro a cui assegnavano il possesso delle terre: la costituzione è tradata nel titolo 5.15 del Codice Teodosiano, *De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponantur*, è la prima del titolo ed è mutila⁵⁰:

47. L'espressione "tributarius" indicherebbe il contribuente: cfr. PERGAMI, *Interesse*, 425.

48. Su questo problema sempre attuale è CANNATA, 'Possessio', *passim*.

49. Cfr. SEECK, *Regesten*, 215.

50. È stato possibile per i filologi ricostruire il testo della legge utilizzando C. 11.59.3 (C. 11.59.3: Imp. Valentinianus, Valens AA. ad Mamertinum pp. *Quicumque deserta praedia meruerint sub certa immunitate, ad possessionem impetratorum non prius sinantur accedere,*

CTh. 5.15.14 (364 Mai. 26) [= V,13,14 H.]: *...fundorum obligatione securitatis publicae firmaverunt cautionem, susceptos scilicet semel fundos post emensa inmunitatis spatia inconvulsa a se vectigalium pensione retinendos. Dat. VII K. Iun. divo Ioviano et Varroniano cons.*

La legge prevedeva inoltre esenzioni fiscali per chi avesse voluto occuparsi del terreno improduttivo, “probabilmente un fondo patrimoniale enfiteutico” come evidenziato da Simona Tarozzi⁵¹ che altresì sottolinea il vantaggio fiscale dei nuovi possessori, consistente nell’immunità dal canone, *vectigalium pensio*.

Alla cancelleria dei Valentiniani, in particolare di Valente, ma per la parte orientale, appartiene invece una legge di qualche anno successiva (la dottrina è concorde nell’attribuire la costituzione al 370 ca., sebbene essa sia priva di *subscriptio*), trådita in un’epigrafe efesina (la nota stele di Efeso): mi riferisco all’*epistula* sul regime dei *fundi rei publicae*, destinata ad Eutropio, proconsole d’Asia, con cui si stabiliva, secondo regole già previste nella legislazione dei Valentiniani, che una parte delle rendite dei *fundi rei publicae* dovesse essere restituita alle città per la manutenzione delle opere pubbliche⁵². Nella

quam vel fideiussoribus idoneis periculo curialium datis vel fundis patrimonii sui maxime utilibus obligatis idonea cautione firmaverunt susceptam a se possessionem nullo detrimento publico relinquendam. D.VII K. Iun. divo Ioviano et Varroniano cons. (a. 364); essa inoltre va unita a CTh. 12.12.3 (30 mag. 364 [?]) Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Mamertinum praefectum praetorio. *Provinciales desideriorum suorum decreta initio aput acta ordinariorum iudicum prosecuti ad sedis tuae eminentiam mittant, ut impudentior petitio refutetur aut iustior petita commoda consequatur. Si qua autem eiusmodi fuerint, quae magnificentiam tuam probabili cunctatione destringant, super his satis erit consuli scientiam nostram, ita ut cunctas petitiones cum litteris tuis legatorum unus advectet. Dat. III kal. Iun. Serdicae divo Ioviano et Varroniano cons.*

51. TAROZZI, *Alluvioni*, 51 ss.

52. FIRA I², 108 = HD021695 (Niquet): D.d.d. n.n.n. Auggg. Valentinia[nus, Valens], Gratianus hav(e), Eutropi car(issim)e Nobis. [*Quod ex red*]itibus fundorum iuris re[*i publicae quo*]s intra Asiam diversis quibusque civitatibus ad instaurand[*am mo*]enium fac[iem ... pr]o certis / [*partib*]us habita aestimatione concensimus capere quidem urb[*e*]s singulas beneficii nostri uberem fructum et pro [*temporum r*]efers felici[*tate nostror*]um a foedo / [*prioru*]m squalore ruinarum in antiquam sui faciem nova reparatione consurgere, verum non integram gra[tiam] concessi ad [*ur*]bes singulas beneficii / [*perv*]enire si quidem pro partibus praestitis redditus civitatibus potius q[*ua*]m ipsi cum redditibus fundi fuerint restitu[*end*]i et ministrandi, idem redditus ab acto[*ri*]bus / [*pr*]ibatae rei nostrae et diu miserabiliterque poscantur et vix aegr[*a*]eque tribuantur adque id quod amplius e[*x i*]sdem fundis super statutum canonem / [*c*]olliga[*n*]tur, et isdem civitatibus pereat eorundemqu[*a*]e actorum fraudibus devoratum nihil tamen aerario nostro adiciat augmenti possitque / a curialibus vel exultione maiore vel

complessa operazione che deve essere posta in essere, relativa alla fiscalità della *civitas*, sono nominati, dopo l'indicazione numerica dei fondi produttivi, anche fondi deserti, sterili e infecondi, che vengono conteggiati come unità fiscali, anche se in misura di estensione maggiore proprio perché improduttivi⁵³, e il cui onere fiscale era sostenuto dai fondi produttivi; la cancelleria imperiale chiede infatti un resoconto di tutti gli affari relativi alla *res privata* in cui sono considerate anche le terre abbandonate, perché sterili o poco

propensione diligentia nonnullus praestitionis cumulus ad gratiam concessionis accedere, igitur cuncta/ diligenti coram investigatione perspeximus. Et primum Efesenae urbi, quae Asiae caput est, missa ad nos dudum legationem poscent[i p]artem reddituum non fundorum advertimus fuisse concessam; unde illi interim quam esse omnium maximam nulla dubitatio est, in parte co[n]cessa cum eo fundo quem Leucem nomine nostra iam liberalitate detentat, tra[di] centum iuga promulgata sanctione mandavimus, ut eius exemplo quid adhoc/ ista in reparandis moenibus profecerit intuentes an reliquis praestandum sit similia, decernamus. Hac sane quia ration[e] plenissima, quod intra Asiam rei publicae / iu[g]a esse videantur cuiusque qualitatis quantumve annua praestatione dependant, mansuetudo nostra instructa [c] ognovit, offerendam experientiae tu[ae] / credidimus optionem, ut, si omnem hanc iugationem quae est per omnem diffusa«m» provinciam, id est sex milia septingenta triginta sex semis opim[a]/ adque idonea iuga, quae praeter vinum solidorum ad fixum semel canonem trea milia extrinsecus solidorum annua praestare referuntur, sed et septingenta tr[ia / deserta] et iam defecta [a]c sterilia iuga quae p[e]r illa quae idonea diximus sustinentur, suscipere propria praestatione non abnuis, petitis maiestas nostra consen[tiat] / s[c]ili[c]et u[t] arbitrio tuo per curias singulas omni iugatione dispersa retracto eo reddituum modo quem unicuique civitatum propria largitate concen[simus / r]eliquam summam per officium tuum rei privatae nostrae inferre festines, ut et omnem usuram diligentia«m» avidis eripiamus actoribus et si quid extrinsecus] / [luc]ri est, cedat rationibus civitatum. Sane quia rerum omnium integram cupimus habere notitiam et ex industria nobis tuam expertam diligen[ti]a[m / pollic]emur, plena te volumus ratione disquirere per omnem Asiam provinciam fundos iugationemque memoratam, qui in praesentem diem hab [e]/[ant, qua rati]one possideant et quantum per iura singula rei privatae nostrae annua praestatione dependant, qui etiam opimi adque utiles fundi / [...]o gr[... si]ngulis quibusque potentissimis fuerit elocati et qui contra infecundi ac steriles in damnum rei nostrae paenes actores / fuerint d[erelicti s]cilicet ut omni per idoneos ratione discussa ac confectis quam diligentissime brevibus mansuetudini nostrae veri/ fidem nunt[i]es, u[t inst]ructi super omnibus amplissimum efficacis industria praestantiae tuae testimonium deferamus.

La costituzione è stata ampiamente studiata e commentata. Mi limito ad alcune indicazioni bibliografiche. Sull'epigrafe cfr. innanzitutto l'*editio princeps* di SCHULTEN, *Zwei Erlasse*; poi cfr. l'analisi e la traduzione di CHASTAGNOL, *La législation*, 86 ss.; CHASTAGNOL, *Aspects*, spec. 144-154; BIUNDO, *Le vicende*, 41-43; BRANSBOURG, *Fiscalité*, 261-262, ed *ivi* riferimenti bibliografici sulla valutazione e comparazione delle unità fiscali; MALAVÉ OSUNA, *Ciudad*, 201-216.

53. Gli *iuga* erano unità fiscali a carattere astratto che, in concreto, variavano secondo la qualità della terra: cfr. CHASTAGNOL, *La législation*, 85.

produttive; in altre parole, la legge impone un conteggio degli *iuga* nella provincia d'Asia, dei quali andava anche valutata la qualità ai fini delle imposte annuali. I fondi improduttivi non vengono cancellati dall'inventario fiscale ma aggiunti a quelli produttivi⁵⁴.

Infine nel 412 Onorio, con la costituzione CTh. 13.11.13, collocata sotto la rubrica *De censitoribus, peraequatoribus et inspectoribus*, e riguardante nuovamente la *pars Occidentis*, stabilisce che gli *agri deserti* vadano assegnati a coloro che vogliono coltivarli e che, in specie, siano in grado di sostenere i tributi, mostrandosi molto favorevole nei confronti di chi si adopera in questa direzione tanto che dispone che nessuno debba farsi carico di debiti altrui:

CTh. 13.11.13 (412 Iun. 6): Idem AA. Iohanni praefecto praetorio. *Loca, quae praestationem suam implere non possunt, praecipimus adaequari, ut, quid praestare possint, mera fide et integra veritate scribatur, id vero quod impossibile est et vasariis publicis auferatur. Et primo quidem veteribus dominis adscribi praedia ipsa conveniet, quorum si personae eorumve heredes non potuerint reperiri, vicinos vel peregrinos volentes, modo ut sint idonei, dominos statuendos esse censemus. In tantum autem omnium animos beneficiis provocamus, ut id, quod defectae possessioni inspectoris arbitrio adscribitur, biennii immunitate relevetur, ut nec idonea praedia alterius glebae sarcina in posterum praegraventur.* Dat. VIII Id. Iun. Ravennae Honorio VIII et Theodosio V. AA. cons.

Onorio elimina così l'*adiectio sterilium* per l'Occidente, in generale, avendola già eliminata per l'Africa nel gennaio dello stesso anno, 412, con CTh. 11.1.31⁵⁵.

CTh. 11.1.31 (412 Ian. 31): Imp. Honorius et Theodosius AA. Seleuco praefecto praetorio. *Possessor Africanus pro destitutis possessionibus cogitur tributa dependere. Quod ne accidat, hac definitione sancimus nullum possessorem neque munificum praedium pro alienis debitis vel destitutione esse detinendum neque eorum praediorum depectione praegravari, quae ex isdem bonis, quae retinent, nequaquam esse monstrantur, ne ullis praestigiis atque commentis exactio mutiletur. Electos igitur inspectores iam nunc censuimus esse mittendos, ut eorum relatione, integro canoni et illibatae pensationi sollemni quatenus provideri debeat, aestimetur.* Dat. prid. kal. Feb. Ravennae Honorio VIII et Theodosio V AA. cons.

Quest'ultima legge stabiliva che i canoni sui fondi improduttivi sarebbero stati oggetto di valutazione da specifici ispettori al fine di evitare possibili frodi. Essa è ripresa da Giustiniano, C. 11.59.12, ma in forma massimizzata e senza alcun riferimento all'Africa.

54. Cfr. ESDERS, "Öffentliche" Abgaben, 223-224.

55. CTh. 11.1.31 è collocata sotto la rubrica *De annonae et tributis*.

C. 11.59.12: Imperatores Honorius, Theodosius AA. Seleuco pp. *Hac definitione sancimus nullum possessorem neque munificum praedium pro alienis debitis vel destitutione esse retinendum neque eorum praediorum depectione praegravari, quae ex isdem bonis quae retinentur nequaquam esse monstrantur, ne ullis praestigiis atque commentis exactio mutiletur.* D. Prid. K. Febr. Ravennae Honorio VIII et Theodosio V AA. cons. (a. 412)

Dopo la pubblicazione del Codice Teodosiano, e precisamente nel 440, Teodosio II si troverà ad affrontare di nuovo il problema dei fondi improduttivi e, con Novella Theod. 20, ripresa poi in C. 7.41.3, tenta di recuperare quelli, generati dopo alluvioni, offrendoli a chi fosse disposto a bonificarli e concedendo anche dei vantaggi fiscali⁵⁶.

Nov. Theod. 20.2: Imp. Theodosius et Valentinianus AA. Cyro praefecto praetorio et consuli designato. ...*Ideo suggestionem tui culminis admittentes non Aegyptiis solis nec de Nili tantum adlutionibus loquimur, sed quod salubre est orbi terrarum atque omnibus provinciis promulgamus. Et ea, quae per adlutionem possessoribus adquiruntur, neque ab aerario vendi neque a quolibet peti nec separatim censi vel functiones exigi hac perpetuo lege valitura sancimus, ne vel adlutionum ignorare vitia vel rem noxiam possessoribus videamur indicare. 3. Similiter nec ea quidem, quae paludibus antea vel pascuis videbantur adscripta, si sumptibus ac laboribus possessorum nunc ad frugum fertilitatem translata sunt, vel vendi vel peti vel quasi fertilia separatim censi vel functiones exigi concedimus, ne doleant diligentes operam suam agri dedisse culturae nec diligentiam suam sibi damnosam intelligant....* Dat. XI. kal. Oct. Constantinopoli, d.n. Valentiniano A. V. et Anatolio vc. cons.

4. Echi storici delle soluzioni imperiali tardoantiche

Passiamo a questo punto a considerare, con approccio cursorio ed esemplificativo, il problema degli agri deserti in età successive a quella dell'esperienza giuridica romana, età che portarono in sé tracce o echi delle soluzioni proposte dagli imperatori tardoantichi, per mostrare come il problema delle terre incolte e abbandonate non fu solo peculiare dell'esperienza giuridica romana, in specie, tardoantica, e come invece esso rappresentò un fenomeno storico circolare.

Avevo già in altra sede sottolineato come in epoca attuale lo stesso problema dei fondi deserti, in ambito di mal utilizzo della proprietà contro il principio costituzionale dell'uso sociale della stessa (art. 42 Cost.), laddove dunque sarebbe possibile l'espropriazione per il bene sociale, avesse sollecitato perfino l'ipotesi di un rinvio alle soluzioni adottate dagli imperatori tardoantichi.

56. Su Nov. Theod. 20 rinvio al bel lavoro, molto denso, di TAROZZI, *Alluvioni*, 49-57, e all'ampia bibliografia *ivi* citata.

Ora non è possibile dare conto - come già accennato - in questo contributo, di tale fenomeno in modo esaustivo, ma solo mostrare qualche caso, discontinuo ma significativo, dell'impatto che l'approccio del legislatore tardoantico ha avuto nel corso del tempo, fino ad oggi.

Nel contesto dei Commentatori, ad esempio, va notata la contrapposizione tra *vetus dominus* e *novus cultor* che indusse il giurista Alberico da Rosate, nella sua grande opera lessicografica *Dictionarium iuris*, ad attribuire all'aggettivo *novum* un significato particolare, e cioè *novum, quandoque dicitur intra biennium*⁵⁷ solo per l'allegazione della costituzione giustiniana (C. 11.59.(58)8 è presente nel codice giustiniano ma è la costituzione di Teodosio I proveniente dal Codice Teodosiano in cui il testo è mutilo: ma si sa che i giuristi medievali usavano solo il *Corpus Iuris* come fonte) secondo la quale il proprietario avrebbe potuto rivendicare il fondo abbandonato entro un biennio⁵⁸.

Sono poi da segnalare i seguenti casi in cui la volontà e lo scopo dell'imperatore tardoantico, manifestati ancora in particolare nella legge trådita in C. 11.59(58)8, furono guardati come esempi pratici da imitare, specie nelle soluzioni proposte.

Nella sua nota opera dedicata a Pio VI, lo scrittore illuminista Giovanni Francesco Maria Cacheriano di Bricherasio⁵⁹, in conformità alle tendenze riformatrici evidenziate dal pontefice, proponeva vie pratiche per raccordare città e campagna e affrontare il problema dei terreni incolti o non ben coltivati. In questo suo tentativo ricordava le leggi agrarie graccane e invitava a riprendere l'agro romano per la bonifica e la produzione. La sua opera ricevette molto plauso ma avrebbe condotto ad una riforma troppo gravosa e perciò poco sostenibile. Egli rinviava alla nostra costituzione⁶⁰ sopra esaminata (C. 11.59.(58).8), nella sua lezione giustiniana, affermando che gli imperatori Valentiniano e Teodosio avevano stabilito che, in caso di fondi abbandonati e coltivati da altri, il primo proprietario avrebbe potuto recuperarne il possesso entro due anni rimborsando i coltivatori delle spese sostenute. A suo avviso il Sovrano avrebbe potuto ampliare il termine del riscatto a tre, quattro o cinque anni dimostrando la "rettitudine" delle proprie intenzioni, volte cioè

57. DE ROSATE BERGOMENSIS iurisconsulti celeberrimi, *Dictionarium Iuris tam Civilis, quam Canonici*, Kk4v.

58. Su cui cfr. ZENDRI, *Novitates*, 37-41.

59. CACHERIANO DI BRICHERASIO, *De' mezzi*, XLIV-XLIX.

60. *Ivi*, 369.

al “vantaggio universale”. In tal modo si sarebbe accresciuta anche la rendita dei fondi e l’utile della produzione agricola. Infine anche il Principe avrebbe recuperato il capitale impiegato nella rivalutazione dei fondi.

Tutto il discorso condotto in modo analitico sui rapporti tra proprietari, coloni e sovrano, porta l’economista Cacheriano a riprendere in mano le soluzioni degli imperatori tardoantichi, che avrebbero con sollecitudine affrontato sul piano fiscale il problema degli *agri* e gli effetti dell’improduttività e degli abbandoni. La costituzione presa in esame è posta come esempio mirabile per risolvere un problema contingente e per lui attuale, in cui lo scrittore si sofferma su come rendere fruttiferi fondi abbandonati senza però vessare i proprietari, rei dell’abbandono: in questo, la visuale dell’economista si discosta da quello che sembra essere stato il senso della costituzione, C. 11.59.(58)8. A mio avviso, infatti, la legge era diretta a punire l’abbandono della terra, ricompensando invece chi tentasse di renderla produttiva, per sé e per lo stato; invece, nell’interpretazione di Cacheriano, il fulcro dell’interesse imperiale sarebbe stato da ravvisare nella benignità con cui il legislatore concedeva ai proprietari un ripristino della situazione di appartenenza purché fosse rispettato un congruo termine.

Anche il Papa successore di Pio VI si interessò al problema dell’abbandono dei fondi alla propria naturale produzione, al fine di accrescere la produzione agricola⁶¹:

«L’interesse del Proprietario si non è già di accrescere l’annua riproduzione totale de’ suoi Fondi, ma bensì di aumentare quella porzione di Rendita, che ne ritrae. Ora la Rendita del proprietario per due maniere si può accrescere, cioè, o colla aumentazione della riproduzione annua, o colla diminuzione delle spese della Coltura. Noi vedemmo che l’interesse del Proprietario coincide con quello dello Stato sino a tanto che si scelga il primo mezzo per accrescere la rendita, ma qualora si scelga il secondo, possono gl’interessi dello Stato, e quelli del Proprietario essere in opposizione. E siffatte considerazioni ci hanno fatto realmente temere che ad onta di tutti gl’incoraggiamenti da Noi dati infino ad ora per l’accrescimento della coltivazione del Grano, e delle altre Granaglie, non potesse pur troppo per l’accennata ragione della diminuzione delle spese in molte parti continuare ancora a prevalere il pernicioso costume di lasciarsi un quantitativo grande di ottime Terre abbandonato alla naturale produzione dell’Erbe».

Nel Giornale del Foro della metà dell’Ottocento⁶², si dava conto, nella bibliografia, di una monografia di Pietro Minetti, pubblicata a Roma nel 1852,

61. Cfr. *Motu proprio*. “L’oggetto del maggior bene”, 131 ss.

62. MINETTI, *Dissertatio*, 328-329.

ben accolta dalla classe cattolica perché andava a toccare un tema come quello dell'agricoltura, della sua decadenza e dell'attività pontificia volta a sostenerla e risolverla. Siamo ancora dunque nella scia già percorsa da Cacherasio. La nostra costituzione, C. 11.59.(58)8, vigente nel periodo delle invasioni barbariche e della conseguente improduttività dei fondi dovuta al loro abbandono, veniva ripresa anche in tale opera e ricordata ed evidenziata nella bibliografia del Foro, a testimoniare la praticità del tardo diritto romano nella risoluzione di problemi storici ciclici ed attuali⁶³.

L'importanza del modello romanistico fu poi chiara a quei Maestri come Brugi e Scialoja che scrivevano a tale proposito⁶⁴:

«Le nostre leggi sono tuttora in larghissima parte ispirate al diritto romano. È pur vero che le formole del Codice civile chiudono non di rado in poche parole dottrine d'interpreti e teoriche del diritto comune, anziché puri concetti romani. Ma non si può intendere il sistema giuridico che sostanzialmente il Codice rispecchia, senza una completa padronanza della sua massima fonte che è il diritto romano. Vi sono parti di questo non riprodotte in quello, che serbano il germe di futuri svolgimenti logici per quella continuità di pensiero cui sopra accennammo. Si pensi, ad esempio, alla *venia aetatis*, all'acquisto della proprietà di *agri deserti* mediante la loro coltivazione biennale, al concetto della realtà del diritto negli affitti a lungo tempo ecc.»

4. Considerazioni conclusive

Il fenomeno degli *agri deserti*, centrale nell'economia tardoantica⁶⁵ e qui esposto in maniera decisamente cursoria, ebbe ripercussioni sul piano del diritto privato in quella esperienza storica e giuridica. Va riconosciuto che i problemi concernenti le appartenenze e i cd. diritti parziari ruotavano in special modo intorno al fulcro delle terre da ripopolare e rendere produttive. In sostanza, le strutture cd. classiche del diritto di proprietà e del possesso subirono degli assestamenti non solo a causa della volgarizzazione del linguaggio giuridico, ma anche se non soprattutto delle necessità pratiche che di volta in volta gli imperatori dovevano affrontare e dei loro interessi principali. L'attenzione del legislatore tardoantico si concentra sempre di

63. Alla fine dell'Ottocento A. DI RUDINÌ scriveva un articolo intitolato *Terre incolte e latifondi*, a proposito delle terre abbandonate e incolte della penisola italiana, e ricordava che un rimedio vagheggiato fosse quello della divisione dei lotti e dell'imposizione di tasse o di enfiteusi forzata in fondi eccedenti determinate misure.

64. SCIALOJA - BRUGI, *Gli studi*, 175.

65. Su questo fenomeno per i secoli V e VI cfr. il recente contributo di ARCARIA, *Defensores*, in corso di pubbl.

più sulle terre e su come renderle (o farle tornare) tassabili⁶⁶: per ottenere questo gli imperatori adottano rimedi ed espedienti di vario tipo, ad esempio concedendo privilegi o esenzioni temporanee. Anche perché gli *agri deserti* hanno ripercussioni su più piani: su quello dei possessori o proprietari che dovevano accollarsi il pagamento dei tributi mancati, ma anche sulle città e sugli eserciti che risentivano della contrazione quantitativa della produzione agricola. Tutto questo non poteva non avere effetti sulle strutture dei cd. diritti assoluti⁶⁷. In pratica, attraverso sistemi di miglioramento della tassazione si ottiene la piena titolarità di un fondo, con il solo possesso dello stesso e la sua coltivazione, insieme, talvolta, all'esenzione dai tributi per un primo periodo di occupazione della terra⁶⁸. Al contempo un proprietario vede ampliare i limiti all'utilizzo dei propri beni, nel quale poteva anche essere compreso il diritto di lasciare incolto e improduttivo un fondo. I modi di acquisto della proprietà si diversificano e si moltiplicano in fattispecie complesse e non inquadrabili nelle categorie giuridiche dei giuristi classici. Un esempio per tutti, e sul quale mi sono ampiamente soffermata in diversi contributi⁶⁹, è quel caso in cui due sorelle del Fayum nella prima metà del IV secolo furono costrette, in virtù di decisione giudiziaria, ad essere considerate titolari, dunque proprietarie, di fondi che esse contestavano, e ad assumerne i connessi oneri tributari: il tutto nell'ambito di un fenomeno di abbandono di terre dovuto all'impossibilità di pagarne

66. Cfr. GOFFART, *Caput*, 67, che definisce l'*ager desertus* nel seguente modo: "*ager desertus* was the legal term for land whose owner or registered taxpayer could not be located".

67. Cfr. CHEVREAU, *Le temps*, 97-99, la quale sottolineava come nel IV sec. d. C. il tempo lungo (ma qui si può riferire al termine indicato dagli imperatori secondo le esigenze contingenti) fosse diventato "source de *firmitas*". BONFANTE, *Corso*, 366-367, collocava l'acquisto dell'*ager* deserto nell'ambito di "un'usucapione speciale fondata sulla *derelictio*"; l'ambito sociale era quello delle "condizioni dolorose della decadenza romana", in cui le colture venivano abbandonate, specie nei territori di confine. In sostanza Bonfante sottolineava come dopo due anni la *rei vindicatio* non poteva essere più intentata "con efficacia dall'antico proprietario contro il possessore" che diveniva pertanto proprietario del fondo. La collocazione nella *derelictio* lo poneva in contrasto con altri studiosi che la negavano, a suo avviso, a causa del preconcetto che la *derelictio* portasse immediatamente e direttamente all'acquisto per occupazione.

68. Cfr. anche AMELOTI, *Caratteri*, 42: "Da notare, tra i diritti reali, lo svilupparsi di stabili concessioni di terre, anche per rimediare al fenomeno degli *agri deserti*: esse si unificeranno nella nozione di enfiteusi".

69. BIANCHI, *Sulla praescriptio constantiniana*; EAD., *Spunti ricostruttivi*, 52-65; EAD., *Effetti del passaggio del tempo*, spec. 73-106; EAD., *L'evasione fiscale*, 39-44.

i tributi. A questo riguardo giocò un ruolo decisivo e dirimente la legge costantiniana sul possesso di quaranta anni, meglio conosciuta nella letteratura come legge sulla *praescriptio longissimi temporis*.

In fin dei conti possiamo riconoscere nel diritto tardoantico, su un piano a metà strada tra il diritto pubblico e privato, una sorta di esproprio per pubblica utilità simile all'esproprio sancito dalla nostra Costituzione. Chiaramente si tratta di applicazioni rimesse alla politica imperiale che varia secondo i contesti e i periodi, non di un principio generale, codificato.

Il tema dei fondi abbandonati è suggestivo e davvero ancora molto “produttivo”: oggi si colloca nell'ambito dei problemi connessi agli assetti idrogeologici, e potrebbe avere ripercussioni significative sul piano del diritto attuale.

A questo proposito cito un'accattivante proposta che utilizza i sistemi di comunicazioni attuali come la divulgazione tramite internet e in specie i *social* che, in tal modo, acquistano valore e significato pregnante:

«La proposta di Marco Tacconi⁷⁰ è semplice, ci sono tante terre abbandonate, perché non sollecitare i proprietari che sono interessati a metterle disposizione? Questi terreni potrebbero essere gestiti e utilizzati da qualsiasi persona o gruppo che voglia mantenerli produttivi. L'idea fondante è creare una rete di protezione verso aree degradate per arginare la perdita di terreni produttivi, ma anche l'incuria del proprio territorio, una delle cause principali di dissesti idrogeologici. Secondo i promotori del progetto non esistono terreni “improduttivi”. Ogni spazio privato e libero ha un valore che va oltre le valutazioni economiche. Ogni terreno merita protezione e cura. Il portale terraxchange.org cerca di trovare un coltivatore per ogni spazio agricolo disponibile. Marco Tacconi ha risposto ad alcune domande»⁷¹.

Da un progetto privato, scaturito da interessi personali e studi di settore, nasce una proposta di unire e collegare terreni abbandonati al fine di prendersene cura e renderli nuovamente produttivi. Lo scopo ovviamente è quello di dare risposte concrete a crisi economica, occupazione, produttività, approvvigionamenti nazionali, inserimento di extracomunitari e così via.

E questi scopi attuali non furono estranei all'esperienza giuridica romana. Infatti anche l'aspetto ambientale e della difesa degli assetti idrogeologici ed ecologici è substrato rilevante nella legislazione dell'imperatore

70. Marco Tacconi, un giovane novarese di 26 anni, laureato in “Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano”, è l'inventore di terraXchange, un portale o social network “che trasforma in orticelli i terreni abbandonati”: <https://www.eticamente.net/23482/terraxchange-il-social-network-che-trasforma-in-orticelli-i-terreni-abbandonati.html>

71. <https://comune-info.net/tu-mi-dai-terreno-me/>

tardoantico, correttiva degli *agri deserti*, laddove si pone in opera per arginare i fenomeni naturali che spingono all'abbandono di fondi che così diventano improduttivi, come nel caso delle alluvioni, delle inondazioni, del ritiro delle acque dai letti dei fiumi, come evidenziato e ben proposto, ad es., recentemente, da Simona Tarozzi⁷² (ad es., come abbiamo visto, Nov. Theod. 20, del 440, attribuiva esenzioni fiscali a coloro che bonificassero un fondo in tal modo acquisito in proprietà) e, da Mario Fiorentini; quest'ultimo si è in particolare soffermato sugli aspetti ambientali che durante i primi tre secoli dell'impero, sotto il profilo del temperamento degli interessi dei privati, in specie attraverso i rimedi pretori del *ius honorarium*, connotarono l'esperienza giuridica romana nelle sue varie fasi storiche, come, ad es., gli interventi estrattivi (le cave di sabbia), che potevano avere anche una risonanza cospicua sui fondi, sotto il profilo dell'inacidimento del fondo stesso e del suo conseguente abbandono⁷³. Il profilo ecologico è messo in risalto anche in un recente lavoro di Michele Fino che intitola la sezione seconda della sua monografia, indirizzata ad uno studio più ampio, sul rapporto tra società e ambiente, “*Agri deserti*”: un sintomo esaminato nel proprio contesto ecologico e le norme che lo riguardano⁷⁴. In più il lavoro di Fino⁷⁵ si propone di verificare se, nell'ambito di alcuni aspetti

72. TAROZZI, *Alluvioni*, spec. 57.

73. Su cui cfr., ad es., FIORENTINI, *Equilibri*, 69 ss. Con i rapporti tra diritto romano e diritto attuale non intendo tuttavia inserirmi in quella tendenza, acutamente e originalmente definita da Mario Fiorentini del “già i Romani”, con cui buona parte della dottrina attuale tende a rivestire i problemi attuali di un imprescindibile precedente romano come se “i Romani avessero già elaborato le soluzioni a tutti i mali del mondo moderno”: FIORENTINI, *Natura e diritto*, in corso di pubblicazione, 14-18 e che ho potuto leggere per gentile concessione dell'autore. Sotto il profilo ecologico cfr. anche la Legge 4 agosto 1978, n. 440 Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate. (GU Serie Generale n. 227 del 16-08-1978) e, in particolare l'art. 1: “Le regioni, ferme restando le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvedono ad emanare norme di attuazione secondo i principi e i criteri stabiliti dalla presente legge per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.” In questo caso il *focus* del legislatore è rappresentato dalla salvaguardia ecologica dell'ambiente (come messo in rilievo da BUONGIORNO, *Agriculture*, 92 ss.) e non dal profilo fiscale che caratterizzò e ispirò, come abbiamo visto, la politica legislativa imperiale tardoantica.

74. FINO, *Exempla*, 107-203.

75. FINO, *Exempla*, 110 ss.

della società tardoantica, le norme disposte per gli *agri deserti* possano far intravedere un qualche segno di “preoccupazione di sistema che andasse al di là dell’assetto fiscale di una regione dell’Impero”⁷⁶.

Un problema circolare, dunque, e dai risvolti sociali sempre attuale e foriero non solo di rischi per la sopravvivenza alimentare dell’umanità, ma anche di occasioni di crescita e sviluppo⁷⁷.

Abstract: The problem of abandoned lands (*agri deserti*) is one of the recurring issues in the Roman historical experience (in different socio-economic contexts), and typical not only of Late Antiquity society. This issue leads to recognize in the Late Antiquity’s law a sort of an expropriation for public utility. Obviously I’am not talking about codified principles but about practical applications in imperial politics. Thus the topic of *agri deserti* is very productive and actual. It has to be placed in the current hydrological and hydrogeological systems. In the same Roman world the environmental aspects were a relevant substrate in the imperial laws when the Emperors tried to take care of *agri deserti*.

Keywords: *Agri deserti*, *possessio*, acquisto della proprietà, tributi, ambiente.

Fonti: Cic., *de leg. Agr.*, II, 68-70; Cic. Cic., *de leg. agr.*, 2.69-70; CTh.5.11.8; CTh.5.11.9; CTh. 5.11.11; CTh. 5.11.12; C. 11.59.8; CTh. 5.14.30; C. 4.46.2

BIBLIOGRAFIA

AGUDO RUIZ A., *Estudios de Derecho Fiscal romano*, Madrid 2016.

ALBERICI DE ROSATE Bergomensis iurisconsulti celeberrimi *Dictionarium Iuris tam Civilis,quam Canonici*, Venetiis, Apud Guerreos fratres, et socios, 1573.

76. FINO, *Exempla*, 109-140. Lo scopo della monografia di Michele Fino è quello di tentare di verificare se due problemi, prescelti come esempi di uno studio che si approcci al rapporto tra ecologia umana e storia del diritto, e cioè la normativa augustea matrimoniale e le risposte imperiali agli *agri deserti*, possano testimoniare come, oltre allo scopo immediato che essi presentano (nel caso in esame, e cioè degli *agri deserti*, quello della certezza del gettito fiscale), la percezione che gli abbandoni dei fondi necessari alla sopravvivenza della società romana avrebbero potuto “essere fatali per l’organizzazione della politica imperiale”.

77. Specie in questi tempi attuali in cui, proprio alla fine di ottobre del 2020 (23 ottobre 2020), il voto conclusivo sulla Pac, Politica Agricola Comune dell’UE, ha dimostrato ancora una volta, nonostante le intenzioni dichiarate, e cioè offrire maggiori risorse ai piccoli e giovani produttori, uno scarso interesse per i problemi ambientali e della salute dei consumatori, privilegiando al contrario gli interessi delle grandi imprese agricole <https://www.dinamopress.it/news/europa-vince-lagribusiness-voto-finale-sulla-pac-politica-agricola-comune/>.

- AMELOTTI M., *Caratteri e fattori di sviluppo del diritto privato romano nel IV secolo*, in *De vita et operibus Mari Amelotti a Felice Costabile descriptis, libellisque quinque de sera antiquitate auctis = Minima epigraphica et papyrologica V-VI*, 2002-2003, 35-43 e in *Diritto e Storia*, 3 (Maggio 2004), Notizie, 35-43: <http://www.dirittoestoria.it/3/Notizie/Amelotti/Amelotti-Caratteri-diritto-privato-romano.htm> (ultimo accesso 10-10-2020).
- ARCARIA F., *“Defensores quoque, quos Graeci Syndicos appellant”. Il Syndicus nell’impero romano tardoantico*, in *AARC XXIV Convegno Internazionale*, in corso di pubblicazione.
- BIANCHI P., *Sulla praescriptio costantiniana. P. Col. VII 175: ricostruzione di una vicenda processuale*, in *AARC, XVII Convegno Internazionale. In onore di Giuliano Crifò*, Ariccia (RM) 2010, 707-744.
- BIANCHI P., *Spunti ricostruttivi sul lungo possesso delle terre nella tarda antichità*, in *Prospettive e trasformazioni nella società tardoantica*, Roma 2012, 39-65.
- BIANCHI P., *Effetti del passaggio del tempo nelle leggi imperiali e nella prassi da Costantino a Giustiniano*, Roma, 2018.
- BIANCHI P., *L’evasione fiscale come problema circolare nelle esperienze storiche: esempi della tarda antichità*, in *Historical Perspectives on Property and Land Law*, a cura di E. Fiocchi Malaspina, S. Tarozzi, Madrid 2019, 29-50.
- BIAVASCHI P., *Alluvioni e paludi: strategie d’intervento dell’amministrazione tardoantica*, in *Ravenna Capitale. Il diritto delle acque nell’Occidente tardoantico: utilità comune e interessi privati*, a cura di G. Bassanelli Sommariva, L. Maganzani, Santarcangelo di Romagna 2018, 47-58.
- BIUNDO R., *Agri ex alienis territoriis sumpti. Terre in provincia di colonie e municipi in Italia*, MEFRA 116 (2004) 378-379.
- BIUNDO R., *Le vicende delle proprietà municipali tra IV e V sec. d. C.*, in *Les Cités des l’Italie tardo-antique (Ive siècle – V siècle) Institutions, Économie, Société, Culture et Religion Études réunies par M. Ghilardi*, a cura di M. Ghilardi, C. J. Goddard, P. Porena, Rome 2006, 37-51;
- BONFANTE P., *Corso di diritto romano* (a cura di G. Bonfante - G. Crifò) II, *La proprietà*, II, Milano 1968.
- BRANSBOURG G., *Fiscalité impériale et finances municipales au Ive siècle. Imperial taxation and municipal finances in the 4th century*, *Antiquité Tardive* 16 (2008) 255-290.
- BRAVO G., *La función de los agri deserti en la economía imperial, de Aureliano a Teodosio*, *Memorias de historia antigua* 3 (1979) 157-169.
- BRÓSZ R., *Die Rolle der Gewohnheit (des Gewohnheitsrechtes) im Laufe der Entfaltung und Entwicklung der longi temporis praescriptio(nes)*, *Acta Universitatis Szegediensis* 33 (1985) 1-31.

- BROWN P., *Per la cruna di un ago. La ricchezza, la caduta di Roma e lo sviluppo del cristianesimo, 350-550 d.C.* (tr. it. di *Through the Eye of a Needle. Wealth, the Fall of Rome, and the Making of Christianity in the West, 350-550 AD*, Princeton - Oxford, 2012).
- BUONGIORNO P., *Agriculture, Environment and Law Between Ancient Experiences and Present Knowledge: Some Remarks*, in *Law and Agroecology A Transdisciplinary Dialogue* ed. by M. Monteduro, P. Buongiorno, S. Di Benedetto, A. Isoni, Heidelberg 2015, 87-98.
- CACHERIANO DI BRICHERASIO G. F. M., *De' mezzi per introdurre e assicurare stabilmente la coltivazione e la popolazione nell'agro romano*, Roma, dalle stampe del Barbiellini alla Minerva, 1785.
- CANNATA C.A., *'Possessio' 'possessor' 'possidere' nelle fonti giuridiche del basso impero romano. Contributo allo studio del sistema dei rapporti reali nell'epoca postclassica*, Milano 1962.
- CERAMI P., *In integrum restitutio adversus fiscus*, AUPA 39 (1987) 5-42.
- CHASTAGNOL A., *La législation sur les biens des villes au IV^e siècle à la lumière d'une inscription d'Ephèse*, in *AARC*, IV, Napoli 1986, 77-104.
- CHASTAGNOL A., *Aspects de l'antiquité tardive*, Roma 1994.
- COMA FORT J.M., *Codex Theodosianus. Historia de un texto*, Madrid 2014.
- CHEVREAU E., *Le temps et le droit: la réponse de Rome L'approche du droit privé*, Paris 2006.
- CHOUQUER G., *L'Antiquité tardive*, Documents de Droit agraire, 4, Paris 2020.
- D'ANGELO G., *La perdita della possessio animo retenta nei casi di occupazione*, Torino 2007.
- DE DOMINICIS M. A., *Aspetti della legislazione romana del Basso Impero sugli «agri deserti»*, BIDR 6 (1964) 71-85.
- DE ROBERTIS F., *La produzione agricola in Italia dalla crisi del III secolo all'età dei carolingi*, Roma 1972.
- DI RUDINÌ A., *Terre incolte e latifondi*, Giornale degli Economisti 10 (1895), 141-231.
- ESDERS S., *“Öffentliche” Abgaben und Leistungen im Übergang von der Spätantike zum Frühmittelalter: Konzeptionen und Befunde*, in *Von der Spätantike zum frühen Mittelalter: Kontinuitäten und Brüche, Konzeptionen und Befunde*, hrsg. von T. Kölzer, R. Schieffer, Ostfildern 2009, 189-244.
- FASCIONE L., *Barbari e lavoro della terra in Occidente da Teodosio I (382) a Odoacre (476)*, Historia et ius 11 (2017) 1-24.
- FARGNOLI I. - BIAVASCHI P. - DEL GENIO M.N., *La legislazione di Teodosio I (375-395). I primi quattro libri del Codice Teodosiano. Materiali per una Palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali*, Milano 2005.
- FERRETTI P., *Animo possidere. Studi su animus e possessio nel pensiero giurisprudenziale classico*, Milano 2017.

- FINO M., *'Exempla tradere'. Ricerche di diritto romano nella prospettiva dell'ecologia umana*, Napoli 2018.
- FIorentini M., *Equilibri e variazioni ambientali nella prospettiva della tutela processuale romana*, in *Société et climats dans l'Empire romain. Pour une perspective historique et systémique de la gestion des ressources en eau dans l'Empire romain*, a cura di E. Hermon, Napoli 2009, 69-111.
- FIorentini M., *Spunti volanti in margine al problema dei beni comuni*, BIDR 111 (2017) 75-103.
- FIorentini M., *Natura e diritto nell'esperienza romana*, in corso di pubblicazione,
- GARBARINO P., *'Senatores in annis minoribus constituti' e 'usurae'. Contributo all'esegesi di CTh. 2,33,3*, BIDR 91 (1988) 337-359.
- GARDNER H. H., *Pestilence and the Body Politic in Latin Literature*, Oxford 2019.
- GOFFART W., *Caput and Colonate. Towards a History of Late Roman Taxation*, Toronto 1974.
- GOTHOFREDI J., *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, Lipsiae, Sumptibus Maur. Georgii Weidmanni, 1736.
- GRADENWITZ O., *Vat. 22 und CJ. 4, 26, 2*, ZSS 45 (1925) 488-491.
- GREY C., *Revisiting the "problem" of agri deserti in the Late Roman Empire*, JRA 20 (2007) 362-376.
- JAILLETTE P., *Les dispositions du Code Théodosien sur les terres abandonnées*, in *Le III^e siècle en Gaule Narbonnaise. Données régionales sur la crise de l'Empire (Actes de la table ronde d'Aix-en-Provence 1995)*, a cura di J.L. Fiches, Sophia Antipolis 1996, 333-401.
- JONES A.H.M., *The Later Roman Empire 284-602. A Social Economic and Administrative Survey*, Oxford 1964.
- KARAYANNOPULOS J., *Die kollektive Steuerverantwortung in der frühbyzantinischen Zeit*, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 43 (1956) 289-322.
- LAMBRINI, *L'elemento soggettivo nelle situazioni possessorie del diritto romano classico*, Padova 1988.
- LAMBRINI P., *Le norme di diritto privato: i contratti e la rescissione per lesione enorme*, in *Diocleziano: la frontiera giuridica dell'impero*, a cura di W. Eck, S. Puliatti, Pavia 2018, 493-525.
- LEVY E., *West Roman Vulgar Law. The Law of Property*, Philadelphia 1951.
- LO CASCIO E., *Gli alimenta e la politica "economica" di Pertinace*, Rivista di filologia e di istruzione classica 108 (1980) 264-288.
- LO CASCIO E., *Il principe e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari 2000.

- MALAVÉ OSUNA B., *Ciudad tardorromana, élites locales y patrimonio inmobiliario: Un análisis jurídico a la luz del Código Teodosiano*, Madrid 2018.
- MANCINI G., *Integrazione ed esclusione nell'esperienza giuridica romana. Dalle politiche condizionali di "straniero in patria": le norme su capacità matrimoniale e filiazione come strumenti della frammentazione degli status in età tardoantica*, in *Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alle realtà locali*, a cura di F. Rimoli, Torino 2014, 345-381.
- MAROTTA V., *La letteratura giurisprudenziale tra III e IV secolo: il problema della recitatio processuale*, in *φιλια. Scritti per Gennaro Franciosi*, a cura di F. M. D'Ippolito, III, Napoli 2007, 1643-1670.
- MAROTTA, *Il problema dei laeti. Fonti e storiografia*, in *Civitas, Arma, Iura. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VIII). Atti del Seminario Internazionale Cagliari 5 - 6 ottobre 2012*, a cura di F. Botta, L. Loschiavo, Lecce 2015, 117-157.
- MINETTI P., *Dissertatio ad legem Qui agros 8 cod. De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponuntur. Lib. 11 tit. 18*, Romae, typis Josephi Salviucci et Francisci filii, 1832.
- MOMMSEN TH., *Theodosiani Libri XVI cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes, consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae ediderunt Th. Mommsen et Paulus M. Meyer. I.1. Prolegomena*, Berolini 1905.
- NICOLAI M. N., *Memorie, Leggi, ed Osservazioni sulle campagne e sull'Annona di Roma, Parte Seconda. Del Catasto daziiale sotto Pio VII e delle leggi annonarie*, Roma, nella Stamperia Pagliarini, 1803.
- Panegirici latini*, a cura di D. Lassandro, G. Micunco, Torino 2000.
- PERGAMI F., *Interesse pubblico e tutela del privato nella legislazione tardoimperiale in materia di processo fiscale*, in *AARC XII Conv. Intern. in onore di M. Sargenti*, Napoli 1998, 413-431.
- PERGAMI F., *Il regime del patrimonio immobiliare imperiale nella legislazione del tardo diritto romano*, in [F. Pergami] *Altri studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2019, 195-216.
- ROTONDI G., *Studi sulle fonti del codice giustiniano*, in [G. Rotondi] *Scritti giuridici. I. Studii sulla storia delle fonti e sul diritto pubblico romano*, a cura di V. Arangio-Ruiz, Milano 1922, 110-283.
- ROTONDI G., *Possessio quae animo retinetur. Contributo alla dottrina classica e post-classica del possesso e dell'animo possidendi*, in [G. Rotondi], *Scritti giuridici. III. Studii varii di diritto romano ed attuale*, a cura di P. de Francisci, Milano 1922, 94-246.
- RUDINÌ A., *Terre incolte e latifondi*, in *Giornale degli Economisti*, 10 (1895)141-231.
- RUDOKVAS A. D., *Del possesso per usucapione continuato, aperto e in buona fede*, in *Diritto@Storia* 4 (2005), <http://www.dirittoestoria.it/4/Contributi/Rudokvas-Possesso-per-usucapione-legislazione-russa.htm>, ultimo accesso 18-2-2021.

- SEECK O., *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 N. Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit*, Unveränderten Nachdruck der Ausgabe Stuttgart 1919, Frankfurt am Main 1984.
- SEGAL C., *Lucretius on Death and Anxiety. Poetry and Philosophy in de Rerum Natura*, Princeton 1990.
- SOLIDORO MARUOTTI L., *Studi sull'abbandono degli immobili nel diritto romano. Storici giuristi imperatori*, Napoli 1989.
- SCIALOJA V.– BRUGI B., *Gli studi del diritto romano in relazione col diritto moderno. Parte Terza. Storia dell'avvocatura*, Rassegna Forense 1 (2013) 171-177.
- SCHULTEN A., *Zwei Erlasse des Kaisers Valens über die «Provinz Asia»*, in *Jahreshefte des österr. Archäol. Institutes in Wien*, 9 (1906) 40-130.
- TALAMANCA M., *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico*, Roma 1954.
- TAROZZI S., *Riforma dello stato e gestione della terra. La questione degli agri deserti nella prospettiva dei Codici tardo antichi. Alcuni spunti di riflessione*, MEFRA 125 (2013) 1-8.
- TAROZZI S., *Norme e prassi. Gestione fondiaria ecclesiastica ed innovazioni giuridiche negli atti negoziali ravennati dei secoli V-VII*, Milano 2017.
- TAROZZI S., *Alluvioni e paludi: strategie dell'intervento dell'amministrazione tardoantica*, in *Ravenna Capitale. Il diritto delle acque nell'Occidente tardoantico: utilità comune e interessi privati*, Santarcangelo di Romagna 2018, 47-58.
- VERA D., *Terra e lavoro nell'Africa romana*, Studi Storici 29 (1988), *A cinquant'anni dalle leggi razziali in Italia*, 967-992.
- VOCI P., *Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero*, Padova 1989.
- ZAMORANI P., *Possessio e animus*, I, Milano 1977.
- ZENDRI C., *Novitates pariunt discordias. A proposito della nozione di novum nella tradizione giuridica fra medioevo ed età moderna*, in *Laboratoire italien. Politique et société* 6 (2005) [L'épreuve de la nouveauté], 37-54.